



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +39 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Comado Buono, I – 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 53 DEL 20.09.2018

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria acquisita al prot. com. n. 2568 in data 20.03.2013 e successiva nota integrativa prot. com. n. 5627 del 08.08.2017, riferita alla istanza di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 acquisita al prot. com. n. 7095 in data 13.11.1986, ed alla istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 acquisita al prot. Com. n. 2719 in data 28.02.1995.
Progetto di riqualificazione richiesto quale prescrizione del parere favorevole alla autorizzazione paesaggistica prot. n. 12564 del 26.05.2016, riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla via Schiappone n. 2, in catasto al foglio n° 21 p.lla n. 202.

DITTA: SCOTTI MARIA, nata a Ischia (NA) il 27.09.1959.

RICHIEDENTE: D'ALTERIO ROBERTO, nata a Monte di Procida (NA) il 08.05.1957 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Schiappone n. 2.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

che nota prot. arr. n. 2568 del 20.03.2013, il Sig. Roberto D'ALTERIO, nato a Monte di Procida (NA) il 08.05.1957 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Schiappone n. 2, C.F.: DLT RRT 57E08 F488J, nella qualità di attuale proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Schiappone, provvedeva a richiedere l'esame delle istanze riferite al di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 acquisita al prot. com. n. 7095 in data 13.11.1986, ed al di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 acquisita al prot. Com. n. 2719 in data 28.02.1995, in ditta alla sig.ra Maria SCOTTI nata a Ischia (NA) il 27.09.1959, relative agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti nella “...Realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su un livello, sito alla via Schiappone n. 2, riportato in N.C.E.U. al foglio n° 21 p.lla 202 sub 1...”;

- che per detta istanza:

- il Responsabile del Procedimento Urbanistico, con scheda istruttoria del 10.02.2016, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile nonché: “ ... sono da escludersi dalla sanatoria tutte le superfici indicate sui grafici con retinatura di colore arancione e riguardanti le s.n.r.. Dovranno essere prese in considerazione soltanto le tavole di rilievo. Il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla demolizione delle opere non coperte da istanza di condono edilizio. ... ”;
- la Commissione per il Paesaggio per le opere abusive di che trattasi con verbale n° 2, punto n. 1 del 26.02.2016 ha espresso il seguente parere: “.....omissis.... esaminata la pratica si esprime parere favorevole a condizione che vengano escluse le parti colorate in arancione come indicato nella scheda istruttoria; stessa considerazione dicasi anche per la tavola di progetto, che viene esclusaomissis..... ”;
- con nota prot. n. 1678 del 17.03.2016, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, la *Relazione tecnica illustrativa nonché proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- il MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli con nota prot. n° 12564 del 26.05.2016 ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 27.05.2016 al n. 3253 comunicava: “*PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, alle seguenti condizione, oltre alle prescrizioni della C.L.P: che:*
 - *che vengano eliminati tutti gli elementi labili presenti sui prospetti (tettoie in plastica, supporti in ferro);*

- *che venga presentato un progetto di riqualificazione che rispetta l'architettura tipica isolana.*";
- **che** per quanto sopra con nota prot. 7323 del 22.11.2016 questo ufficio chiedeva al **sig. Roberto D'ALTERIO** la presentazione di un "progetto di riqualificazione", per la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., che rispetti l'architettura tipica isolana, il tutto in conformità al parere vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli reso con nota prot. n° 12564 del 26.05.2016 ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 27.05.2016 al n. 3253, che ad ogni buon fine si allega alla presente, nonché alle prescrizioni dettate dalla **Commissione per il Paesaggio** nella seduta del **26.02.2016** giusto verbale n° 2, punto n. 1;

CIÒ PREMESSO:

- con nota prot. arr. n. 5627 del 08.08.2017, il **Sig. Roberto D'ALTERIO**, come sopra generalizzato ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Barano d'Ischia con nota prot. 7323 del 22.11.2016, al fine di acquisire parere paesaggistico con procedura ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, con i relativi allegati tecnici a firma del geom. Carmelo Mattera, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 4597, ai sensi del DPR 06.06.2001, n° 380 e ss. mm. ed ii, relativo alle "**opere di riqualificazione richieste quale prescrizione del parere favorevole alla autorizzazione paesaggistica prot. n. 12564 del 26.05.2016**" riferito all'immobile sito in Barano d'Ischia alla via Schiappone n. 2, in catasto al foglio n° 21 p.lla n. 202;
- **che** per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A. (Restauro Urbanistico – edilizio e Restauro Paesistico Ambientale)"** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico - Edilizio, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 10.04.2018, ha accertato la completezza della documentazione tecnica prodotta ed ha ritenuto l'istanza procedibile precisando che: "*...il progetto proposto riporta la conservazione del locale impianti posto sul retro ed escluso dal parere favorevole – pertanto detto volume viene escluso e si barra sui grafici di progetto...*";

- **che la Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 6, punto n. 6 del 26.04.2018** ha espresso il seguente parere: “.....omissis.... *La commissione esaminata la pratica e considerato che trattasi di progetto di riqualificazione esprime parere favorevole relativo ad immobile già oggetto di parere favorevole della Soprintendenza prot. com. n. 3253/2016 con la prescrizione di presentare un progetto di riqualificazione dell'immobile; visto l'elaborato progettuale esprime parere favorevole sulla riqualificazione proposta, con esclusione della parte barrata in rossoomissis.....*”;
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 03.05.2018, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto “l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico”;
- **che** con nota **prot. n. 3258 del 08.05.2018**, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola e **che** detta documentazione veniva ricevuta dalla Soprintendenza in data **18.05.2018** (giusta ricevuta in atti);
- **che**, in merito all'istanza in oggetto, alla data del **13.09.2018** (giusta attestazione prot. n. 6597 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli,;

VISTO:

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 “*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*”
- il comma 3 dell'art. 17-bis. “*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*” della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

CONSIDERATO:

- per quanto sopra che alla data del 13.09.2018 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

- **pertanto**, ai sensi dell'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 “*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*”, **di dover dare** esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data **26.04.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio** con le esclusioni ivi previste;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 6624 del 29.09.2017, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto “*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*”;

R I L A S C I A

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al **Sig. Roberto D'ALTERIO**, nato a Monte di Procida (NA) il 08.05.1957 e residente in Barano d'Ischia (NA) alla Via Schiappone n. 2, C.F.: DLT RRT 57E08 F488J, nella qualità di attuale proprietario dell'immobile sito nel Comune di Barano d'Ischia (NA) alla Via Schiappone, per la realizzazione delle “**opere di riqualificazione richieste quale prescrizione del parere favorevole alla autorizzazione paesaggistica prot. n. 12564 del 26.05.2016**” riferite all'immobile sito in Barano d'Ischia alla via Schiappone n. 2, in catasto al foglio n° 21 p.lla n. 202 e come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n° 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con

modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data **26.04.2018** dalla **Commissione per il Paesaggio, con "l'esclusione della parte barrata in rosso"**.

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

**Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico
(Geom. Mattia Florio)**



**Il Responsabile per il Paesaggio
(Ing. Vincenzo Marziano)**

